

Lodi, 24 ottobre 2011
 Prot. n° 3951
 Allegati
 Rif. nota del
 Prot. n°

 Ai Sigg.ri Presidenti dei Collegi e degli
 Ordini Professionali della provincia di

 Ai Signori Sindaci dei Comuni della
 Provincia di Lodi

Loro Sedi

OGGETTO: Presentazione istanze catastali per rettifica dati toponomastica.

Sono pervenute allo Scrivente segnalazioni inerenti difformi comunicazioni pervenute all'utenza in merito all'oggetto.

A tal riguardo, per chiarezza, si rende noto che la gestione e la conservazione della toponomastica catastale attuale (in particolare dopo il 30/09/2011 e fino al 20/06/2013, periodo di vigenza della Convenzione Istat / Agenzia del Territorio), afferente le unità immobiliari deve seguire i criteri meglio esposti nella tabella che segue:

Fattispecie	Enti competenti	Azione	Accettazione istanza di rettifica/aggiornamento
Creazione nuova strada nel territorio comunale	Comuni	Aggiornamento dal portale e relativa certificazione	Non è prevista e ammessa la presentazione dell'istanza di rettifica o aggiornamento del dato da parte dell'utenza
	Uffici dell'Agenzia del Territorio	Successiva Validazione a sistema	Non è prevista e ammessa l'accettazione dell'istanza di rettifica o aggiornamento del dato dall'utenza e se accettata erroneamente o spedita non viene accolta
Modifica all'attualità del toponimo di strada esistente o di civici nel territorio comunale	Comune	Aggiornamento dal portale e relativa certificazione	Non è prevista e ammessa la presentazione dell'istanza di rettifica o aggiornamento del dato da parte dell'utenza
	Uffici dell'Agenzia del Territorio	Successiva Validazione sistema	Non è prevista e ammessa l'accettazione dell'istanza di rettifica o aggiornamento del dato dall'utenza e se accettata erroneamente o spedita non viene accolta

Viceversa per situazioni che risalgono ad epoca pregressa, ci si comporta come segue:

- le modifiche alla toponomastica (via e/o numero civico) avvenute prima della data di stipula della convenzione ISTAT (21/06/2010) sono oggetto di regolare istanza di rettifica solo se le unità immobiliari sono state correttamente denunciate, con o senza Docfa, prima della modifica avvenuta alla toponomastica. Nella situazione opposta (cioè con Docfa o comunque con pratica presentata dopo la variazione della toponomastica e con dati errati) competerà alla parte (utente possessore del bene) regolarizzare la situazione con nuova denuncia di variazione per la suddetta modifica della toponomastica;
- altre istanze di rettifica accettabili dall'Ufficio possono infine riguardare semplici incoerenze presenti nel censuario (per esempio un numero civico errato o incompleto oppure un toponimo digitato erroneamente o difforme), derivanti da aggiornamenti pregressi e non prodotti con Docfa, purchè la planimetria catastale dell'immobile non riporti lo stesso errore. Tali situazioni esulano infatti dal contesto della convenzione Istat e non necessitano di ulteriore e diverso adempimento a cura delle parti (cioè di un nuovo Docfa).

Si raccomandano le Autorità in indirizzo alla massima uniformazione a quanto sopra specificato e alla diffusione della presente ai soggetti interessati.

IL DIRETTORE
(Mariano Ferraroni)
